

# Il lavoro sportivo dilettantistico

25 ottobre 2023

Francesca Colecchia – Arsea srl

In collaborazione con





**I collaboratori delle organizzazioni sportive**

## Di chi si può avvalere l'organizzazione sportiva?

- 1) **volontari;**
- 2) **lavoratori sportivi**, ossia figure tipizzate dal DLgs 36/2021 o persone che svolgono mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportive individuate da regolamenti nel momento in cui sono:
  - a) **tesserate**
  - b) operano verso un corrispettivo;
  - c) a favore di:
    - sodalizi iscritti nel RAS
    - FSN/DSA/EPS
    - associazioni benemerite
    - CONI, CIP, Sport e salute S.p.a.
    - altro soggetto tesserato per cui anche il reddito che l'allenatore percepisce negli allenamenti individuali effettuati a beneficio del tesserato sono qualificati come redditi da lavoro sportivo.
- 3) **collaboratori amministrativo - gestionali**: chi cura i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità. Non sono lavoratori sportivi ma sono ammessi ad agevolazioni fiscali e previdenziali;
- 4) **Indennità di carica;**
- 5) **altri lavoratori non sportivi.**

**Dal primo luglio 2023 abrogata la disciplina dei c.d. compensi sportivi**

## Il volontario

**Chi è il volontario?** Chi mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e **gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente **con finalità amatoriali**. Le prestazioni dei volontari sono comprensive (quindi non esclusive) dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Le prestazioni sportive di volontariato sono **incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro** subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva

**Chi può avvalersene?** ASD/SSD/FSN/DSA/EPS anche paralimpici, CONI/CIP/ Sport e salute

**Rimborsi spese?** Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'ente medesimo, eventualmente in autocertificazione (art. 46 DPR 445/2000) nel qual caso massimo €150,00 al mese se espressamente regolamentate (tipologie di spese ammesse, attività di volontariato per cui è ammesso). Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

**Assicurazione?** Obbligatoria per responsabilità civile

**ATTENZIONE:** se Ente del terzo settore si applica il Codice del terzo settore per cui:

**Finalità:** svolge attività in favore della comunità e del bene comune per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione

**Rimborso spese in autocertificazione:** purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

**Assicurazione?** Malattia, infortunio e responsabilità civile.

Obbligo di **registro volontari** previamente vidimato.

## **I lavoratori ed il divieto di distribuzione indiretta di utili: i limiti economici per retribuzioni e indennità di carica**

Si configura distribuzione indiretta di utili nel caso di:

- a) corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;*
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale*

Se vengo pagata per l'espletamento di funzioni inerenti alla carica elettiva non sono una lavoratrice ma percepisco una indennità di carica deliberata dall'organo assembleare. Il reddito prodotto è assimilato fiscalmente a quello da lavoro dipendente, è necessaria l'emissione di busta paga, sono soggetta alla contribuzione previdenziale gestione separata INPS e non accedo alle agevolazioni del lavoro sportivo

## L'equità retributiva e l'importo minimo erogabile come retribuzione/compenso

Nelle ASD/SSD	Negli ETS
<p>“i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge <b>ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali</b> nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, <b>stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative</b> sul piano nazionale” (art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, Circolare INL 7/2019).</p>	<p>«1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» (art. 16 CTS)</p> <p>«1. I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» (art. 13 DLgs 112/2017)</p>

## Chi posso pagare oggi come lavoratore sportivo?

- 1) deve essere tesserato;
- 2) può essere atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico (*chi cura l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva*), direttore sportivo (*chi cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento*), preparatore atletico o direttore di gara (*chi, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti FSN, DSA, EPS, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive*);
- 3) opera verso un corrispettivo a favore di:
  - sodalizi iscritti nel RAS
  - FSN/DSA/EPS
  - associazioni benemerite
  - CONI, CIP, Sport e salute S.p.a.
  - altro soggetto tesserato per cui anche il reddito che l'allenatore percepisce negli allenamenti individuali effettuati a beneficio del tesserato sono qualificati come redditi da lavoro sportivo.

## Chi potrò pagare domani come lavoratore sportivo?

Ogni altro **tesserato** (...) che svolge verso un **corrispettivo** a favore dei soggetti sopra indicati le mansioni rientranti, sulla base dei **regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva delle FSN e delle DSA**, anche paralimpiche, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, **con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. L'elenco delle mansioni necessarie approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è tenuto e aggiornato dal Dipartimento per lo sport e «include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle FSN e delle DSA, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.**

## **Il lavoratore sportivo deve essere qualificato per poter essere pagato?**

La legge non interviene nel merito ma l'ordinamento rinvia ai regolamenti dell'organismo sportivo affiliante i requisiti formativi di cui devono essere in possesso gli operatori a cui è collegata anche la tipologia di tesseramento. L'ispettorato del lavoro non può contestare il pagamento al lavoratore sportivo non qualificato ma l'organismo sportivo affiliante può non riconoscere – per esempio – l'attività didattica organizzata quando l'istruttore non è qualificato.

Per saperne di più nel mondo UISP

<https://www.uisp.it/nazionale/files/principale/Regolamenti/Regolamento%20Formazione%20Nazionale.pdf>

## **I laureati in scienze motorie devono aprire partita iva o possono instaurare contratti di COCOCO?**

Dal 1/7/2023 i collaboratori sportivi retribuiti sono tutti lavoratori per cui la professionalità derivante dalla laurea non incide sulla tipologia di inquadramento.

## **Se sono iscritto in un albo al di fuori dell'ordinamento sportivo, posso essere lavoratore sportivo?**

*«Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali»* quindi non accedono alle agevolazioni dei lavoratori sportivi – a prescindere dall'inquadramento giuslavoristico – quanti sono iscritti in albi o registri come gli istruttori di sci e di vela.

Alle persone iscritte in un albo – es: *avvocati, ostetriche* – non è preclusa la possibilità di essere qualificati come lavoratori sportivi nello svolgimento delle attività sportive dilettantistiche.

## Come può essere inquadrato il lavoratore sportivo?

- a) Autonomo
- Collaboratore coordinato e continuativo
  - Titolare di partita iva, il regime naturale in caso di pluricomittenza con svolgimento professionale dell'attività;
  - Lavoratore autonomo occasionale (non espressamente contemplato ma rientra nella categoria dei lavoratori autonomi)
- b) dipendente

AMMESSI AD ALCUNE AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONI

+ prestatori occasionali soggetti alle ordinarie regole

## Ci sono dei limiti orari all'impegno lavorativo complessivo di una persona?

**In caso di dipendenti è espressamente previsto anche in presenza di due rapporti di lavoro subordinato ma in caso di lavoro dipendente + cococo?**

*«1. Fatto salvo l'obbligo previsto dall'articolo 2105 del codice civile, il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell'attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole.*

*2. Il datore di lavoro può **limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro** qualora sussista una delle seguenti condizioni:*

*a) **un pregiudizio per la salute e la sicurezza**, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei **riposi**;*

*b) la necessità di garantire l'integrità del servizio pubblico;*

*c) il caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto d'interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedeltà di cui all'articolo 2105 del codice civile.*

*3. Le disposizioni di cui al presente articolo **si applicano anche al committente nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.***

*4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»*

## Le COCOCO sportive: la qualificazione

C'è una presunzione di legge che siano COCOCO se:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;

per cui non sono attratte nel rapporto di lavoro subordinato a meno che non ci sia subordinazione gerarchica (opportuna la certificazione per contratti >24 h settimanali).

Non viene infatti più abrogato l'art. 2 DLgs 81/2015 ai sensi del quale «*si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente*» salvo per le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di ASD/SSD, esteso anche a FSN, DSA, EPS.

Se l'impegno supera le **24 h a settimana**, al netto dell'impegno in manifestazioni sportive, si consiglia la **certificazione del contratto!**

## Le COCOCO sportive: il trattamento fiscale

I primi 15.000 euro non concorrono a formare il reddito del percipiente: all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare. Poiché la somma eccedente i 15.000 euro è reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, il committente dovrà acquisire dal collaboratore le necessarie informazioni per operare correttamente le ritenute tenendo anche conto di eventuali ulteriori redditi ai fini della corretta quantificazione delle aliquote.

L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23%;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- d) oltre 50.000 euro, 43%.

*Si auspicano chiarimenti in merito all'applicazione delle detrazioni sul reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, ossia se si debbano intendere assorbite nei 15.000 euro non soggetti ad imposta o se si sommino.*

Il rimborso delle **trasferte** non concorre alla formazione del reddito ma per trasferte si devono intendere esclusivamente quelle dal Comune dove viene svolta principalmente l'attività lavorativa a Comune diverso e non da/verso il domicilio del lavoratore. Può eventualmente essere rimborsato lo spostamento all'interno dello stesso Comune ma solo dietro presentazione della documentazione prodotta dal vettore.

## Le COCOCO: le tutele previdenziali, assistenziali e assicurative

### 3) La tutela previdenziale

- Istituto competente: Gestione separata INPS;
- Su cosa si applica? Parte di compenso che eccede i 5.000 euro;
- Riparto: 2/3 a carico del committente, 1/3 a carico del collaboratore;
- Aliquota:
  - a) non assicurati presso altre forme obbligatorie: nella misura pari al 25% + aliquote aggiuntive gestione separata INPS;
  - b) assicurati presso altre forme obbligatorie: 24% senza aliquote aggiuntive.
- Imponibile: fino al 31/12/2027 50%, con conseguente riduzione al 50% dell'imponibile pensionistico

### 4) le aliquote assistenziali da applicare a chi non risulti assicurato presso altre forme obbligatorie

- a) 1,31% DISCOLL
- b) 0,72% maternità, malattia, assegni al nucleo familiare

e si calcolano integralmente sulla somma eccedente i 5.000 euro.

### 5) l'INAIL: non dovuta

## Le COCOCO sportive: gli adempimenti

- 1) **verificare** che sia effettivamente possibile inquadrare il rapporto come di natura autonoma e far sottoscrivere il contratto;
- 2) redigere l'accordo quantificando il compenso;
- 3) effettuare la **comunicazione di instaurazione del rapporto** attraverso il RAS entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro;
- 4) **richiedere l'autocertificazione dei redditi da lavoro sportivo** che si andranno a percepire prima del pagamento per valutare eventuali ritenute contributive/assistenziali/fiscali;
- 5) corrispondere il compenso esclusivamente con **modalità tracciabile**;
- 6) emettere la **busta paga** utilizzando *eventualmente* l'applicativo del RAS (non obbligatoria per compensi inferiori complessivamente a 15.000 euro);
- 7) *eventualmente* versare oneri contributivi e ritenute fiscali;
- 8) effettuare la **comunicazione mensile all'INPS** dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi da effettuare *eventualmente* attraverso il RAS;
- 9) tenere il **libro unico del lavoro** *eventualmente* in via telematica all'interno di apposita sezione del RAS. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell'Inail. I dettagli della disciplina della tenuta del LUL saranno chiariti con Decreto del PCM o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- 10) predisporre e trasmettere a collaboratore e Agenzia delle Entrate la certificazione unica (CU);
- 11) inserire i dati nel **Modello 770** in presenza di ritenute fiscali;
- 12) inserire i dati nel **Modello IRAP** e liquidare l'imposta (il correttivo bis prevede che «*In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*»)

The screenshot shows a web interface with a dark blue header and a left sidebar. The header contains the logo of the Dipartimento per lo Sport and the text 'SPORT E SALUTE' on the left, and a hamburger menu icon followed by the title 'Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche' on the right. The sidebar includes a home icon with 'Login', a question mark icon with 'Help', and a magnifying glass icon with 'Sezione pubblica'. The main content area has a white background with the following text:

*Piattaforma che gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021*

*A partire dal 1° luglio 2023 è operativo, per le collaborazioni coordinate e continuative, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e, in particolare, è attiva la funzionalità di sottomissione delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) relative ai collaboratori sportivi, in ottemperanza al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 che regola il lavoro sportivo.*

*Per richieste di supporto, fare riferimento al seguente indirizzo email: [registro@sportesalute.eu](mailto:registro@sportesalute.eu)*

On the right side of the main content area, there is a dark blue vertical banner with the logo of the Dipartimento per lo Sport and the text 'SPORT E SALUTE'.

## Il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS)

## Come iscriversi nel RAS

L'istanza viene presentata dall'organismo sportivo affiliante a cui è demandata la verifica della **conformità dello statuto ai principi previsti nel proprio statuto.**

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;
- b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
- c) la data dello statuto vigente;
- d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
- e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
- f) i dati dei tesserati
- g) **atto costitutivo e statuto** dell'ASD/SSD (NEWS).


Queste tipologie di informazioni possono essere nel tempo variate o integrate con decreto.

Entro 45 gg dalla presentazione della domanda di iscrizione, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nonché delle altre condizioni previste, iscrive nel RAS. Per farlo è prevista l'istituzione di un comitato permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo sport, i quali **attestano la conformità** degli statuti trasmessi **ai propri principi fondamentali.**

Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e **l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.** In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport, anche su indicazione del CONI e del CIP, diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 gg, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro

## Perfezionare l'iscrizione nel RAS

L'istanza di iscrizione viene presentata dall'organismo sportivo affiliante ma l'ASD/SSD/ETS sportivo deve accedere al portale e quindi scaricare il documento che attesta - annualmente - l'iscrizione in tale registro.



← → ↻ 🏠 <https://registro.sportosalute.eu/#/login>

☰ Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

*Piattaforma che gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021*

*A partire dal 1° luglio 2023 è operativo, per le collaborazioni coordinate e continuative, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e, in particolare, è attiva la funzionalità di sottomissione delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) relative ai collaboratori sportivi, in ottemperanza al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 che regola il lavoro sportivo.*

*Per richieste di supporto, fare riferimento al seguente indirizzo email: [registro@sportosalute.eu](mailto:registro@sportosalute.eu)*

**Accesso utente**

Username / Codice Fiscale ASD/SSD

Password

**ACCEDI**

 **Dipartimento per lo Sport**  
Presidenza del Consiglio dei Ministri

 **SPORT E SALUTE**

[Password dimenticata?](#)


[Crea un'utenza come legale rappresentante di ASD/SSD](#)

Contatti: [registro@sportosalute.eu](mailto:registro@sportosalute.eu)

## Comunicazione dei rapporti di lavoro sportivi

3. *L'associazione o società nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche **equivale** a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, **alle comunicazioni al centro per l'impiego.***

Si accede al portale del RAS con:  
 USERNAME: CF del sodalizio  
 PASSWORD: creata quando si è generata l'utenza



The screenshot shows the login page for the 'Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche'. The page features a blue header with the 'SPORT E SALUTE' logo and a central white login form. The form includes fields for 'Username' and 'Password', and an 'ACCEDI' button. To the right of the form is a blue sidebar with the 'Dipartimento per lo Sport' logo and contact information. The main content area contains text explaining the portal's purpose and providing instructions for users.

## Comunicazione dei rapporti di lavoro sportivi

I dati di cui è necessario disporre:

- 1) USERNAME (ossia il C.F. del sodalizio) e PASSWORD (adottata quando si è generata l'utenza sul RAS) per poter accedere al RAS;
- 2) la tipologia di comunicazione (inizio, proroga, cessazione)
- 3) codice fiscale del collaboratore che deve risultare tesserato attraverso un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata ed ente di promozione sportiva) al sodalizio sportivo committente;
- 4) data di invio della comunicazione;
- 5) il soggetto che effettua la comunicazione **se diverso dal datore di lavoro** e la relativa mail (Regolamento RAS «È data facoltà ai legali rappresentanti degli enti sportivi di trasmettere con apposita dichiarazione, attraverso la piattaforma del Registro, i nominativi di eventuali soggetti delegati a gestire, nel rispetto della normativa, i dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul Registro. L'ente sportivo dilettantistico assume ogni responsabilità circa l'operato dei propri delegati. Il numero massimo di soggetti delegati non può essere superiore a tre. Inoltre, è data facoltà al Legale Rappresentante di revocare la delega in qualsiasi momento.»);
- 6) i dati del datore di lavoro (caricati automaticamente) con indicazione del settore di attività (gestione di stadi/piscine/impianti polivalenti/altri impianti sportivi nca, attività di club sportivi, gestione di palestre, enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi, ricariche di bombole per attività subacquee, attività delle guide alpine, altre attività sportive nca);
- 7) l'indicazione della sede di lavoro (importante ai fini del riconoscimento delle trasferte);
- 8) I dati del legale rappresentante (caricati automaticamente dal sistema);

## Comunicazione dei rapporti di lavoro sportivi

I dati di cui è necessario disporre:

9) I dati del collaboratore con indicazione del livello di istruzione (*nessun titolo di studio, licenza elementare, licenza media, titolo di istruzione secondaria superiore che non ammette l'accesso all'università, titolo di istruzione secondaria superiore che ammette l'accesso all'università, diploma terziario extra-universitario; diploma universitario, laurea, post laurea, master di primo livello, diploma di specializzazione, dottorato, laurea di primo livello, diploma di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea specialistica, master universitario di secondo livello*);

10) Informazioni sul rapporto: data inizio/fine, PAT INAIL, qualifica professionale, retribuzione/compenso

Pat INAIL
Si inserisce la Posizione Assicurativa Territoriale del datore di lavoro assegnata dall'INAIL. In caso di ditta di nuova costituzione che non ha ancora la PAT attribuita, va inserito il seguente codice: <b>00000000 In attesa di codice PAT</b>

Fonte: Ministero del Lavoro – comunicazioni obbligatorie febbraio 2016

**SALVA E INVIA**

## **Ci siamo sbagliati: cosa fare?**

Selezionando le comunicazioni elencate sarà possibile modificarle oppure se già trasmesse al Ministero del Lavoro rettificarle, prorogarle o predisporre una comunicazione di cessazione del rapporto. In riferimento alle rettifiche si ricorda che la nota n. 7191 del 21 maggio 2012, ha chiarito che è possibile rettificare i dati essenziali della comunicazione obbligatoria (e quindi del modulo corrispondente nel Registro) entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale, senza incorrere in alcuna sanzione, mentre non è prevista alcuna scadenza per la rettifica dei dati “non essenziali”.



## Siamo indietro con gli adempimenti: cosa succede?

### Niente panico:

- 1) Comunicazione di instaurazione del rapporto: si effettua entro la fine del mese successivo a quello di inizio della prestazione (con deroga per giudici di gara)
- 2) Emissione busta paga: non obbligatoria per compensi complessivamente non superiori a 15.000 euro
- 3) Comunicazione all'INPS dei dati retributivi ai fini dei calcoli dei contributi da versare (da chiarire se da trasmettere nel caso di importi complessivamente inferiori a 5.000 euro)
- 4) Libro unico del lavoro: possono essere effettuate alla fine di ciascun anno di riferimento (*da chiarire ANNO SOLARE o ESERCIZIO SOCIALE? In qs caso il LUL con riferimento al lavoro sportivo prestato a luglio-settembre 2023 deve essere in ogni caso predisposto entro ottobre per chi ha l'esercizio 1/9 - 31/08?*) in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

**in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.**

## Il lavoratore sportivo con P.Iva

- sotto il profilo **previdenziale**: gestione separata INPS (salvo per chi era in gestione ex ENPALS la possibilità di mantenere tale gestione) con aliquota del 25% + **aliquote minori** (pari a 1,23% per disoccupazione, malattia, maternità, assegni al nucleo familiare) a meno che non abbia altra tutela previdenziale (nel qual caso solo 24%). E' possibile esercitare la rivalsa del 4% sul cliente ma contribuisce alla determinazione del reddito; esenzione sui primi 5.000 euro;
- sotto il profilo **fiscale**
  - a) accede al beneficio dell'esenzione fiscale sui primi 15.000 euro. È soggetto alla ritenuta fiscale di acconto del 20% sulla parte eccedente i 15.000 euro *(la no tax area di 5.500 è assorbita nei 15.000 o si somma?)*;
  - b) applica l'IVA al 22%.

## Il lavoratore sportivo con P.Iva **in regime forfettario**

**Regime forfettario opzionale se non supera 85.000 euro (con alcuni aspetti da chiarire)**

- a) non applica l'IVA;
- b) **non è soggetto a ritenuta fiscale:** applica l'aliquota omnicomprensiva del 15%, 5% nei primi 5 anni di attività (*si ritiene applicabile l'aliquota del 5% anche nel caso di ex percettore compensi sportivi in quanto qualificati come redditi diversi – vedi Circolare dell'Agenzia delle Entrate 17/2012 sui collaboratori autonomi occasionali – ma sarebbe opportuno un chiarimento*) sull'importo che supera i 15.000 euro. L'imponibile è pari al 78% e si detraggono solo gli oneri contributivi;
- c) sotto il profilo **previdenziale:** gestione separata INPS (salvo per chi era in gestione ex ENPALS la possibilità di mantenere tale gestione) con aliquota del 25% + **aliquote minori** (pari a 1,23% per disoccupazione, malattia, maternità, assegni al nucleo familiare) a meno che non abbia altra tutela previdenziale (nel qual caso solo 24%). E' possibile esercitare la rivalsa del 4% sul cliente ma contribuisce alla determinazione del reddito; esenzione sui primi 5.000 euro.

### **Regime non opzionabile per:**

- l'istruttore sportivo socio della SSD con quote di controllo (*si può verificare l'ipotesi di controllo diretto anche in caso di influenza dominante o per vincoli contrattuali, per esempio quando l'istruttore in p.iva è il principale fornitore della SSD o quando contando anche le quote dei familiari raggiunga il 51%*);
- chi lavora prevalentemente nei confronti del datore di lavoro con cui è in corso un'attività lavorativa, o con cui sono intercorsi rapporti di lavoro negli ultimi due anni (*nel momento in cui la collaborazione sportiva ex art. 67 non viene considerata rapporto di lavoro il problema non si pone*).

## Il lavoratore sportivo con P.Iva in regime forfettario

*Esempio: Matteo è un istruttore sportivo e il primo luglio 2023 apre la partita iva con codice ATECO 85.51.00 optando per il regime forfettario. Non ha altra tutela previdenziale e nel corso dell'anno percepisce 20.000 euro.*

### **Come calcola i contributi alla gestione separata INPS?**

$20.000,00 - 5.000,00 = 15.000/2 = 7.500,00$  (base imponibile) su cui applicare 25% = 1.875,00 da versare

### **Come calcola i contributi assistenziali?**

$20.000,00 - 5.000,00 = 15.000$  (base imponibile) su cui applicare i contributi minori 1,23% = €184.50 da versare

### **Come calcola le imposte?**

$20.000,00 - 15.000,00 = 5.000,00$  reddito imponibile su cui applicare il coefficiente di redditività del 78% = 3.900,00 su cui applicare l'imposta sostitutiva del 5% (nuova attività) pari a 195,00 euro da versare.

**Qual è il netto di Matteo? € 17.745,50**

## I lavoratori sportivi **dipendenti**: quali regole speciali?

- 1) La **durata**: è possibile averli a termine, massimo cinque anni, contratti reiterabili;
- 2) la **mancata applicazione di alcune regole** contenute nello statuto dei diritti dei lavoratori e disposizioni speciali per quanto riguarda l'irrogazione di sanzioni;
- 3) i primi 15.000 euro non concorrono a formare il **reddito del percipiente**: obbligo di autocertificazione. N.B. Si sommano ai 15.000 euro i primi €8.000 in NO TAX AREA?
- 4) **tutela previdenziale**: Fondo Pensione Sportivi Professionisti (ex Enpals) gestito dall'INPS (33% di cui il 9,19% a carico del dipendente + aliquote contributive minori) si applica all'intero importo (non c'è l'agevolazione sui primi 5.000 euro);
- 5) possono essere costituiti fondi per corrispondere il TFR;
- 6) possibile **clausola compromissoria** con deferimento delle controversie ad collegio arbitrale;
- 7) gli **adempimenti** vengono assolti attraverso le modalità ordinarie.

## Cosa succede ai **dipendenti pubblici**?

Possono essere:

- a) volontari con rimborso;
- b) lavoratori ma solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, nel qual caso possono essere qualificati come COCOCO;

*Qualora l'attività (...) preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.*

*L'istanza di autorizzazione è opportuno sia trasmessa con PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno per poter avere evidenza del decorrere dei trenta giorni*

- c) percettori premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.

## Come chiedere l'autorizzazione? L'istanza del dipendente pubblico



**Oggetto: richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 25 del Decreto legislativo 36/2021**

Egregio/a \_\_\_\_\_,  
il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (nome e cognome), residente in \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, vostro dipendente, **chiede l'autorizzazione a svolgere attività sportive dilettantistiche nella veste di \_\_\_\_\_** (atleta/ allenatore/ istruttore/ direttore tecnico/ direttore sportivo/preparatore atletico/direttore di gara) da realizzarsi fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio.

*Il decreto legislativo 36/2021, così come riformato dal decreto legislativo 29/8/2023 n. 120, prevede che la prestazione sia ricondotta alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative e che l'autorizzazione possa essere concessa eventualmente anche nella forma del silenzio assenso decorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.*

*Atteso che la nostra stessa Carta costituzionale ha espressamente riconosciuto il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psico-fisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, si conta che concordiate sull'opportunità di autorizzare detta attività.*

.....

## Come chiedere l'autorizzazione? L'istanza dell'organizzazione sportiva



**Oggetto: richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 25 del Decreto legislativo 36/2021**

Egregio/a \_\_\_\_\_,  
il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (nome e cognome), in qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_ (denominazione recante la natura di società e associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, associazioni benemerite e Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, CONI, CIP e società Sport e salute S.p.a.) con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, vorrebbe instaurare un rapporto di collaborazione retribuita con \_\_\_\_\_ (nome e cognome), residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, vostro dipendente.

La prestazione ha ad oggetto la realizzazione di attività sportive dilettantistiche nella veste di \_\_\_\_\_ (atleta/ allenatore/ istruttore/ direttore tecnico/ direttore sportivo/preparatore atletico/direttore di gara) da realizzarsi fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio. Il decreto legislativo 36/2021, così come riformato dal decreto legislativo 29/8/2023 n. 120, prevede che la prestazione sia ricondotta alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative e che l'autorizzazione possa essere concessa eventualmente anche nella forma del silenzio assenso decorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Atteso che la nostra stessa Carta costituzionale ha espressamente riconosciuto il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psico-fisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, contiamo che la Vostra Amministrazione concordi sull'opportunità di autorizzare detta attività.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti ....



## E se arriva un diniego dalla pubblica amministrazione?

È possibile presentare memorie in cui evidenziare che il comma 6 dell'art. 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, così come sostituito dal comma 17 dell'articolo 1 del DLgs 120/2023, recita:

*«6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. **Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza** che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerche. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. **In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6.***



## E se arriva un diniego dalla pubblica amministrazione?

### Dalle disposizioni menzionate discende che:

La collaborazione sportiva è soggetta alle regole di cui all'art. 35 **commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6 del menzionato DLgs 36/2021 ai sensi del quali:**

*2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.*

Viene quindi espressamente menzionato come inquadramento quello della collaborazione coordinata e continuativa mentre non viene fatto rinvio alla disciplina del lavoro sportivo dipendente definito dal comma 1.

*“8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.”*

*“8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.*

*8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente”.*

Per cui viene pacificamente previsto il versamento di contributi previdenziali alla gestione separata INPS per l'importo eccedente i 5.000 euro di redditi da lavoro sportivo.

## Cosa ne è dei «preposti alle gare» nel settore dilettantistico?

- 1) **Chi sono?** I preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive dilettantistiche, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze (direttori di gara e affini),
- 2) **Compenso + rimborso.** Oltre al compenso eventualmente pattuito, possono essere riconosciuti **rimborsi forfettari** (*vietati negli ETS*) per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a..
- 3) **Adempimenti:**
  - a) designazione da parte dell'organismo affiliante;
  - b) comunicazione effettuata dall'organismo sportivo affiliante o dalla ASD/SSD (verificare regolamenti) per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30 (*si ritiene da riferirsi a singolo committente*), in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare;
  - c) entro dieci giorni dalle singole manifestazioni comunicazione al RAS effettuata dall'organismo sportivo affiliante o dalla ASD/SSD dei soggetti convocati e dei relativi compensi riconosciuti;
  - d) iscrizione nel LUL alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente

## E' ancora possibile erogare i premi? Con quali regole?

Sì. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.*

**Attenzione: premio legato alle attività competitive/agonistiche, non premio di risultato/produttivo che viene invece attratto nel lavoro!**

## E' configurabile il lavoratore sportivo come **lavoratore autonomo occasionale**?

Si ritiene di sì in quanto «*Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative*» quindi nella forma della collaborazione professionale, della collaborazione coordinata e continuativa e della collaborazione di natura autonoma occasionale.

Si tratta di casistiche probabilmente marginali ma sarebbe in ogni caso opportuno un chiarimento di prassi perché:

- a) originariamente era espressamente previsto nel DLgs 36/2021 e poi omesso dal correttivo in quanto, si presume, assorbito nel concetto di lavoro autonomo, e
- b) non viene menzionato tra le collaborazioni autonome in relazione alle quali gli adempimenti inerenti all'eventuale versamento di contributi previdenziali (l'obbligo scatta quando si superano complessivamente euro 5.000 ancorché con il committente sia stata instaurata una collaborazione puramente occasionale) si può effettuare attraverso il RAS.

Il lavoro autonomo occasionale si connota per:

- 1) essere soggetto alle stesse agevolazioni fiscali dei lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo (l'art. 36 non distingue a seconda della tipologia di collaborazione);
- 2) non essere soggetto a contribuzione INAIL

## Le **COCOCO amministrativo gestionali**: quale regime?

**Se** le collaborazioni amministrativo-gestionali **sono COCOCO**:

- 1) non sono lavoratori sportivi per cui non opera la presunzione della natura di COCOCO sotto le 24 h settimanali;
- 2) tutela previdenziale: iscrizione alla gestione separata INPS. Aliquota del 24 o 25% da calcolare sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro (rinvio all'articolo 35, comma 8bis) e fino al 31 dicembre 2027 sul 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente (rinvio all'articolo 35, comma 8 ter);
- 3) trattamento fiscale: non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo (rinvio all'articolo 36, comma 6);
- 4) gli adempimenti si espletano attraverso i canali ordinari, non attraverso il registro delle attività sportive (l'art. 37 nel rinviare all'art. 35 non menziona anche il comma 8 quinquies);
- 5) in passato era richiesto che la collaborazione avesse «natura non professionale», requisito non riportato nel DLgs 36/2021 ma *«Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali».*

## Cosa succede complessivamente **nel 2023** ai collaboratori sportivi?

1) **Ai fini fiscali**, il collaboratore beneficia di un bonus complessivo di esenzione fiscale di €15.000 di cui massimo €10.000 in termini di compenso sportivo.

*Es:*

- a) *Mario percepisce compensi sportivi tra gennaio e giugno 2023 di euro 6.000 quindi non è soggetto a ritenute. Dal 1/7 è lavoratore sportivo e nel periodo che arriva al 31/12 percepisce altri 7.000 euro: non è soggetto a IRPEF (13.000 euro sono inferiori a 15.000);*
- b) *Federico percepisce compensi sportivi tra gennaio e giugno di 12.000 euro. Sui primi 10.000 non paga nulla, sui restanti 2.000 devono essere versate le ritenute fiscali sul reddito diverso. Dal 1/7 è lavoratore sportivo e percepisce altri 5.000 euro: su questi non si applicano ritenute fiscali;*
- c) *Serena percepisce dal 1/1 al 30/06 9.000 euro di compensi sportivi, non soggetti a ritenute. Dal 1/7 al 31/12 altri 9.000 euro di compenso per lavoro sportivo su cui applicano le ritenute fiscali su 3.000 euro eccedenti i 15.000 euro.*

**Presupposto:** *"1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000" (art. 16 D.L. 198/2022);*

2) **ai fini previdenziali** si calcolano i 5.000 euro esclusivamente sui compensi ricevuti dal 1/7/2023 in quanto:

- a) l'onere contributivo è legato ai redditi da lavoro sportivo;
- b) per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del TUIR non si dà luogo a recupero contributivo

## ... e le **trasferte**?

Ai **volontari** non può essere riconosciuto un compenso ma esclusivamente il rimborso delle spese sostenute.

Il rimborso non potrà mai essere forfettario ma fondato su spese effettivamente sostenute e potrà avvenire:

a) dietro presentazione delle relative pezze giustificative quando relative a trasferte, e quindi spese relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente: è pertanto ammesso il rimborso da casa all'impianto sportivo che si trovi in Comune diverso. In questo caso l'unico limite al rimborso della spesa è legato all'essere legato alla trasferta e gli eventuali limitazioni poste da un regolamento associativo (a titolo esemplificativo l'associazione potrebbe prevedere la possibilità di rimborsare il biglietto di viaggio in treno in seconda classe ma non in prima);

b) in c.d. autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 dal volontario purché:

1) non superino l'importo di 150 euro mensili;

2) l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso

nel qual caso il volontario dovrà conservare le pezze giustificative delle spese di cui richiede il rimborso nel caso di controlli.

Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

## ... e le **trasferte**?

Per quanto concerne i **lavoratori dipendenti ed i collaboratori coordinati e continuativi** non costituisce reddito il rimborso della trasferta dal Comune in cui si trova la sede principale dell'attività lavorativa a Comune diverso ma non la trasferta dal Comune di residenza al Comune luogo di lavoro. Fanno eccezione le spese di trasporto giustificate da documenti provenienti dal vettore (biglietto o abbonamento dell'autobus, treno, ricevuta del taxi) e dettagliati analiticamente dal lavoratore con nota a piè di lista, nel qual caso è ammesso il rimborso anche all'interno dello stesso Comune.

Il rimborso per la trasferta può avvenire con:

- 1) indennità forfetaria di trasferta per vitto e alloggio** fino all'importo di euro 46,48 al giorno (ed euro 77,47 per trasferte all'estero). L'indennità viene ridotta di 1/3 quando il datore di lavoro rimborsi analiticamente o metta a disposizione gratuitamente una delle due spese, il vitto o l'alloggio, di 2/3 quando il datore di lavoro rimborsi analiticamente o metta a disposizione gratuitamente entrambe le spese, sia di alloggio che di vitto;
- 2) rimborso piè di lista per viaggio e trasporto:** il lavoratore presenta la distinta allegando i documenti giustificativi di spesa (biglietto, ticket autostradale, parcheggio ecc.); sono comprese anche le indennità chilometriche per utilizzo della propria autovettura nei limiti delle tariffe ACI.

## ... e le **trasferte**?

### Spese sostenute dal **professionista**

In questo caso è necessario distinguere tra:

- 1) i rimborsi delle spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal professionista** per lo svolgimento della propria prestazione professionale (sia nel caso di riaddebito analitico che forfettario) sono **integralmente imponibili** anche se poi rappresenteranno oneri deducibili come disposto dall'art. 54, c. 5, del T.U.I.R.
- 2) le spese sostenute dal professionista in nome e per conto della asd. e S.S.D. a r.l.** Si tratta di spese sostenute in nome e per conto del cliente in forza di specifico incarico professionale. In questo caso la fattura relativa alla spesa sostenuta dal professionista deve essere intestata alla ASD/SSD ed il riaddebito alla ASD/SSD non costituisce compenso per cui non è soggetto a ritenute e non concorre alla formazione della base imponibile neppure ai fini Iva.
- 3) le spese sostenute direttamente dalla ASD/SSD attraverso l'agenzia di viaggio di riferimento o, comunque, prepagate.** In questo caso è l'ASD/SSD che sostiene le spese in via anticipata e che riceve la fattura relativa al servizio e l'operazione per il professionista è fiscalmente neutra.

### ... posso percepire compensi da lavoro sportivo + **NASPI**?

Il Decreto legislativo del 4/3/2015 n. 22 all'articolo 9 prevede, con riferimento al **percettore NASPI che instauri un rapporto di lavoro subordinato**, la decadenza dalla prestazione NASPI se il reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro.

Per mantenere il diritto alla disoccupazione il reddito derivante dal rapporto di lavoro subordinato non deve essere pertanto superiore a € 8.174,00<sup>[i]</sup>: in questo caso **conserva il diritto alla prestazione che viene però ridotta** di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. A tal fine il percettore la NASPI deve comunicare all'INPS - entro trenta giorni dall'inizio dell'attività - il reddito annuo previsto. Ovviamente il rapporto di lavoro non deve essere instaurato con il soggetto con cui era in essere il rapporto di lavoro cessato né con organizzazione a questa collegata.

Per mantenere il diritto alla disoccupazione, chi intraprende invece **un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale** non deve ricavare un reddito superiore a 5.500,00 euro e deve informare l'INPS - entro un mese dall'inizio dell'attività - dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. Anche in questo caso la NASPI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

### ... e se lavoriamo **con minori**?

1. *Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate **che comportino contatti diretti e regolari con minori**, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.*
2. *Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.*

art. 2 DLgs 39/2014

#### **In PRATICA:**

**Chi lo chiede?** Il committente/datore di lavoro o suo delegato

**Quanto costa?** Solo i diritti di segreteria (€ 3,92 per diritti di certificato). Sono esenti da imposta di bollo ASD/SSD (art. 27 bis tabella allegato B DPR 642/1972), e ETS (art. 82 del DLgs 117/2017).

Per **prenotare** il certificato penale del datore di lavoro è possibile usufruire del servizio on line su: <https://certificaticasellario.giustizia.it/web/guest/prenotacertificato>. È necessario allegare:

- fotocopia non autenticata dell'atto dal quale risulta la titolarità o la rappresentanza legale: si tratta del verbale dell'assemblea dei soci o del consiglio direttivo con cui è stata attribuita la carica di legale rappresentante;
- fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.